

XVI LEGISLATURA**GIUSTIZIA (2^a)**

MERCLEDÌ 4 FEBBRAIO 2009

35^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,35.***IN SEDE REFERENTE**

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) Dorina BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il senatore **VALENTINO** (PdL), nel riferire sui provvedimenti in titoli, osserva preliminarmente come i disegni di legge nn. 711 e 1198 prevedano una rivisitazione complessiva dell'ordinamento forense, mentre i restanti due affrontino profili specifici dell'esercizio della professione di avvocato.

Illustra quindi il contenuto del disegno di legge n. 601, il quale circoscritto alla disciplina della pratica forense, si prefigge di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni, riducendo la durata della pratica forense a 12 mesi e prevedendo che i primi sei mesi della pratica possano essere svolti già durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 1171, il quale introduce delle limitazioni allo svolgimento della professione forense durante il mandato parlamentare, nel senso di escludere che il parlamentare possa assumere la difesa degli imputati di determinati reati in quanto, a giudizio della presentatrice, ciò potrebbe determinare il rischio di conflitti tra la funzione politico-istituzionale e l'attività professionale.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dei disegni di legge n. 711, di iniziativa del senatore Casson e n. 1198, di iniziativa del senatore Mugnai.

Tali provvedimenti, sebbene diversi, non solo presentano una struttura simile, ma risultano ispirati ad principi analoghi. Entrambi sottolineano l'assoluta necessità di migliorare la professionalità degli avvocati e si prefiggono come obiettivi quelli di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati; far sì che alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo una adeguata formazione permanente; prescrivere come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione forense da parte degli iscritti agli albi.

Dà quindi conto nel dettaglio delle principali novità previste dai due disegni di legge. In essi viene, in primo luogo, affermata esplicitamente la competenza del Consiglio nazionale forense ad adottare le norme deontologiche, di cui si prevede un periodico aggiornamento. Per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma collettiva, come già previsto dal decreto Bersani, si conferma che le associazioni e le società possano essere anche multidisciplinari, ma viene attribuito al Consiglio nazionale forense il potere di scegliere le categorie di professionisti ritenute "compatibili"

con la professione legale. Oltre ad essere introdotto il riconoscimento legislativo delle specializzazioni si conferisce fondamento normativo all'obbligo di formazione permanente.

Osserva poi che due disegni di legge, seppure con modalità ed estensione diverse, intervengono sulla disciplina degli onorari, reintroducendo i minimi tariffari e il divieto del cosiddetto patto di quota lite che erano stati aboliti dal decreto Bersani.

Con riferimento alla tematica della formazione iniziale, il disegno di legge n. 1198 prevede un test preliminare obbligatorio per l'iscrizione al registro dei praticanti, al quale segue un tirocinio della durata di 24 mesi, che si compone sia della pratica presso uno studio legale sia della frequenza obbligatoria di corsi di formazione tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi. Il disegno di legge n. 711 prevede invece che la frequenza di corsi integrativi professionali sia facoltativa, ma che essa determini l'esenzione dalla preselezione informatica in sede di esame di abilitazione e la riduzione a 24 mesi della durata del tirocinio, che in caso di mancata frequenza dei corsi è di 30 mesi.

Per quanto riguarda l'esame di abilitazione, come si è anticipato, entrambi i disegni di legge prevedono, tra le altre cose, l'introduzione della preselezione informatica.

Entrambi i disegni di legge introducono limiti di età. L'Atto Senato n. 711 prevede che possa essere iscritto al registro dei praticanti solo chi non ha ancora compiuto 37 anni e all'albo degli avvocati solo chi non ha ancora compiuto 40 anni. L'Atto Senato n. 1198 subordina invece l'ammissione all'esame di abilitazione al fatto di non avere ancora compiuto 50 anni.

Entrambi prevedono inoltre che l'iscrizione all'albo degli avvocati debba avvenire entro cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione.

La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo. Al riguardo ritiene necessaria una più attenta riflessione sui criteri previsti per l'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività.

I provvedimenti inoltre intervengono sui presupposti per l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'Atto Senato n. 711 aumenta il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame, mentre l'Atto Senato n. 1198, al contrario, riduce tale lasso di tempo da 12 a 10 anni, ma elimina l'automatismo dell'iscrizione. In questo caso, infatti, sarà necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'Avvocatura del Consiglio nazionale forense, che dovrà essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso Consiglio nazionale forense.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, entrambi i disegni di legge sottraggono la competenza al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista nei confronti del quale si procede è iscritto. L'Atto Senato n. 711, infatti, attribuisce il potere disciplinare a Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti dai Consigli dell'ordine compresi nel distretto. Analogamente, l'Atto Senato n. 1198 prevede che la funzione disciplinare sia esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

Su proposta del presidente [BERSELLI](#), la Commissione procede alla costituzione di un Comitato ristretto, coordinato dal relatore Valentino, del quale sono immediatamente chiamati a far parte i senatori Chiurazzi, D'Alia, Li Gotti, Longo, Mazzatorta e Pistorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2009

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Dopo un intervento del senatore **CENTARO** (*PdL*), il quale deplora il fatto che materiali di lavoro del Comitato ristretto circolino liberamente tra soggetti estranei alla Commissione e al Senato, il presidente **BERSELLI** fa presente che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato dei disegni di legge all'ordine del giorno che egli propone di assumere come testo base, anche in considerazione del fatto che i rappresentanti dei Gruppi hanno segnalato come tutti i componenti della Commissione desiderino dare la loro adesione a questo testo.

La Commissione concorda.

Il senatore **CASSON** (*PD*), pur ribadendo anche a nome degli altri senatori del Gruppo, l'adesione al testo proposto dal Comitato ristretto nel suo complesso, ritiene comunque necessario dare un congruo termine per la formulazione di alcuni emendamenti che si rendono necessari per una migliore formulazione tecnica dell'articolato.

Il presidente **BERSELLI** stabilisce quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di dopodomani, giovedì 16 luglio, con l'intesa che la Commissione concluderà, se possibile, l'esame nella seduta pomeridiana di martedì 21 luglio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **CENTARO** (*PdL*), nel condividere l'impianto generale del testo proposto dal Comitato ristretto, si sofferma su alcune formulazioni che destano perplessità, e che dovrebbero essere opportunamente oggetto di interventi emendativi.

Egli si sofferma in primo luogo sulla b) del comma 2 dell'articolo 1, nella quale si fa riferimento, tra le finalità dell'ordinamento forense, quella di favorire "...la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.", laddove, a termini di Costituzione, tali attività sono proprie dei cittadini nel loro complesso.

Parimenti, desta perplessità la formulazione del comma 3 dell'articolo 1, nella quale si demanda l'attuazione della legge a regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense, laddove sarebbe

stato più opportuno alla luce di una corretta applicazione della sistematica delle fonti, prevedere che i regolamenti fossero adottati dal Ministro su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

L'oratore si sofferma poi sull'articolo 12, e in particolare sul comma 5, che sembra porsi in contrasto con le pronunce dell'Unione europea sulla libera concorrenza tra professionisti, e del comma 7 in materia di solidarietà delle parti per i compensi e i rimborsi spese agli avvocati costituiti in caso di controversia giudiziale o arbitrale definita mediante accordi, formulazione che sembra non tenere conto del fatto che alcuni avvocati potrebbero essere già stati liquidati con accordi separati.

Infine, il senatore Centaro osserva come gli articoli 37 e 38 rischiano di apparire lesivi dell'autonomia organizzativa e didattica delle facoltà di giurisprudenza, nella parte in cui, da un lato impongono a queste di orientare i loro insegnamenti nel senso di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico, e dall'altra in quanto ammettano, sia pure con funzioni consultive, che per la formulazione dei profili applicativi di tale principio, i consigli di facoltà siano integrati da un delegato dal consiglio degli ordini degli avvocati competente per territorio.

Il presidente **BERSELLI** dichiara chiusa la discussione generale.

Rinunciando il GOVERNO e il relatore **VALENTINO** (PdL) alla replica, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente **BERSELLI** comunica che la seduta prevista per le ore 10,30 di domani, mercoledì 15 luglio, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,50.

NT1

Il Comitato Ristretto

"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.
2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:
 - a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;
 - b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
 - c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
 - d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.
4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4 il CNF raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.
6. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e dura in carica quanto il CNF.

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi della Costituzione, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: l'assistenza, la rappresentanza, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.
6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.
7. E' riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.
8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.
9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano più grave reato, è punito nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

Art. 3

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare, oltre le leggi, il codice deontologico a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi.
4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.
2. E' vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.
3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.
4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albo degli avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni

esclusive o riservate, indicate nell'articolo 2. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.

11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

Art. 5

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nei confronti della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi e a far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 6

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia".

Art. 8
(Specializzazioni)

1. E' riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
 - a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
 - b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;
 - c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
 - d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
 - e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF
5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
 - b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
 - c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
 - d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
 - e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
 - f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

Art. 9
(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

1. E' consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

Art. 10
(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

2. Sono esentati dal controllo dell'obbligo di formazione continua gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati iscritti da oltre 30 anni all'albo; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

Art. 12
(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera I).

Art. 13

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

- h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
 - i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
 - l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;
 - m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
- a) avere superato l'esame di abilitazione;
 - b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;
 - e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f))
3. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.
4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del procuratore generale non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.
6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
- a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

- a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 8;
- b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale.

12. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 59.

15. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 13 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16 (Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili;
- b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;
- d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 17

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

Art. 18

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato, presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura.
2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

Art. 19

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF.
2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o colui che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF

Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio

1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.
2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 23
(L'Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. L'ordine circondariale di Roma Capitale d'Italia ha sede presso la Corte Suprema di Cassazione.
3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e dal regolamento approvato dal CNF.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del Tribunale.

Art. 24
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini distrettuali)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il Consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il segretario;
 - e) il tesoriere;
 - f) il collegio dei revisori;
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
3. Sono organi degli ordini distrettuali:
 - a) il Consiglio Istruttore di disciplina;
 - b) Collegio giudicante.

Art. 25
(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 26
(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:
 - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
 - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
 - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
 - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 27

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il Consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
 - i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;
 - l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
 - m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
 - n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;
 - o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
 - p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
 - q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
 - r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
 - s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, che devono garantire l'economicità della gestione.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
 - b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 28

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 29

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 30

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 31

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento.
5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 32
(*Compiti e prerogative*)

1. Il CNF:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 38 e 39 per i rapporti con le università e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;
- l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5;
- o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 30;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
- s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
- b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
- c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.

Art. 33
(*Competenza giurisdizionale*)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 34
(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 33 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.
4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 28, comma 5.
5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 35
(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo III
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 36
(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense.
2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della

giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 *(Corsi di laurea)*

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano l'indirizzo professionale e specialistico.

Art. 38 *(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)*

1. Ai fini di cui all'articolo 37, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare con funzioni consultive alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniera.

Art. 39 *(Accordi tra università e ordini forensi)*

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

TITOLO II IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40 *(Contenuti e modalità di svolgimento)*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
 - b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
 - c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.
11. Il CNF disciplina con regolamento:
- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
 - b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
 - c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

Art. 41

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c):
- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
 - b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
 - c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;
 - d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una

commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Art. 42

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 43

(Disposizioni generali)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44.
2. La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 44

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.
2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:
 - a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
 - b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;
 - c) aggiornamento costante dell'archivio;
 - d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

- e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
 - f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
 - g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;
 - h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 45
(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola:
- a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;
 - b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.
2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.
4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:
- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
 - b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
 - c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
 - d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
 - e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
7. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del Presidente, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Art. 46

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 47

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopra indicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento del test di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 40.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 48

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.
2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I

REGOLE GENERALI

Art. 49

(Organi del procedimento disciplinare)

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dal Collegio Giudicante.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'Appello.
3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
6. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei Consigli dell'Ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.
7. Il collegio del Consiglio Istruttore di Disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
8. Il Collegio Giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potrà mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento

disciplinerà anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio Istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine, e il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguardi un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale.

11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante.

15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione; in caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina competente.

Art. 50 (Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 51 (Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente comma 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto la

segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Art. 52

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 56;

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 53

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso Albo dell'indagato.

2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

Art. 54

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell'Ordine competente.

2. La comunicazione contiene il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

- 1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
- 2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- 3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
- 4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.

4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

5. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio

Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- 4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;
- 5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;
- 6) la data e la sottoscrizione del Presidente.

6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.

8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto, al

Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione.

13. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

14. Il procedimento avanti il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

Art. 55

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 56

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore generale, competente per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. E' fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 57

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell'Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'Autorità Giudiziaria.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 58

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;
 - b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 59

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, fino alla fine del procedimento non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento.
2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 60

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:

- a) di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
 - b) di applicazione di misura di sicurezza detentiva;
 - c) di condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - d) di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;
 - e) nonché in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.
2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.
3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54, comma 14.
5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.
7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 61
(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al Consiglio dell'Ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.
4. Il Consiglio dell'Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione.
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

Art. 62
(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63
(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 64
(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incompatibilità di cui all'art. 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65
(Disposizione finale)

La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2009

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente **BERSELLI** fa presente che lo scorso 14 settembre è pervenuto alla Commissione il verbale dell'adunanza del 30 luglio 2009 del Consiglio dell'ordine degli avvocati, relativo al testo di riforma della professione forense licenziato dal Comitato ristretto. Ricorda inoltre che sul testo succitato si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso una segnalazione, assegnata alla Commissione lo scorso 21 settembre.

Il senatore **LONGO** (*PdL*) svolge preliminarmente talune considerazioni sul contenuto della delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, relativa al testo del disegno di legge licenziato dal Comitato ristretto. Si sofferma in particolare sulle perplessità ivi palesate in relazione alla composizione del Consiglio nazionale forense, la quale si ritiene che determini un eccessivo rafforzamento dei Consigli dell'ordine maggiormente rappresentativi.

Di tale delibera si è tentato di tener conto già in sede di una prima informale valutazione delle proposte emendative (che si pubblicano in allegato al presente resoconto), presentate al disegno di legge.

Il senatore **CASSON** (*PD*) chiede in primo luogo che in relazione alla segnalazione del 21 settembre si proceda alla audizione del Garante della concorrenza, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento del testo.

Fa presente inoltre che sono pervenute da parte dell'Associazione nazionale forense (A.N.F.) e dell'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA) richieste di audizione. Insiste affinché la Commissione ascolti quanto prima tali soggetti. Sottolinea infine che lo svolgimento delle audizioni, potendo aver luogo in un'unica seduta da convocarsi la prossima settimana, non rallenterà i tempi d'esame del disegno di legge di riforma, del quale peraltro auspica una rapida approvazione.

Il senatore **LONGO** (*PdL*) ritiene superflue le audizioni delle suddette associazioni di categoria, in quanto un stringente confronto con esse si è già svolto nella fase istruttoria nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Si sofferma poi su ulteriori rilievi formulati con riguardo all'articolo 2, comma 5, ed in particolare in relazione al carattere di esclusività previsto per le attività svolte dagli avvocati. Ulteriori perplessità sono state poi palesate in relazione all'articolo 12 ed in particolare sulla questione relativa ai minimi tariffari.

Oggetto di critica è stato infine il riconoscimento al Consiglio nazionale forense di un ampio potere di autoregolamentazione.

Rispondendo ad una domanda del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiarisce che tale preventiva analisi degli emendamenti è stata svolta in una riunione informale svolta con il Capogruppo del Partito della Libertà, ad esclusivo supporto della attività del relatore. Tale esame non intendeva in alcun modo pregiudicare la successiva e necessaria trattazione delle proposte emendative da parte della Commissione.

Il presidente **BERSELLI**, con riguardo alle richieste di audizione, ritiene che di esse, ed in particolare della segnalazione dell'*Antitrust*, si possa tenere adeguatamente conto in sede di valutazione degli emendamenti.

Nel constatare l'assenza di emendamenti di iniziativa governativa, invita il rappresentante del Governo a palesare i propri rilievi nel merito sul testo del disegno di legge.

Il senatore **CASSON** (*PD*) si associa alla richiesta da ultimo formulata dal Presidente. Insiste quindi affinché la Commissione si pronunci sulla richiesta di audizioni, sia del Garante della concorrenza che delle associazioni di categoria. In relazione infine al *modus operandi* del Comitato, osserva come con l'approvazione di un testo unificato si sia conclusa l'attività di tale soggetto e come pertanto la valutazione successiva degli emendamenti non possa che essere svolta dalla Commissione nel suo *plenum* nel confronto anche con la opposizione.

La Commissione, dopo brevi interventi del senatore **LONGO** (*PdL*) e del presidente **BERSELLI**, respinge la richiesta di audizioni formulata dal senatore Casson.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente preliminarmente che il Governo non ha inteso presentare finora proposte emendative in quanto ritiene di poter procedere al superamento di talune perplessità poste dal provvedimento sia sul piano formale che sostanziale, in sede di esame delle proposte emendative parlamentari. Venendo al merito del disegno di legge, osserva come perplessità desti in primo luogo il potere regolamentare attribuito al Consiglio nazionale forense. Ritiene poi necessario un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 5, nella parte in cui si riconosce, a titolo esemplificativo, l'esclusività delle attività di assistenza e difesa riconosciute agli avvocati in ogni tipo di procedimento. Tale formulazione rischia di incidere sul quadro normativo previgente, nel quale attività di assistenza e difesa sono riconosciute anche ad altre categorie professionali, quali i commercialisti innanzi alle Commissioni tributarie, e nel quale per taluni giudizi è possibile per il privato non richiedere l'ausilio di un legale.

Un'ulteriore riflessione meritano poi le norme relative alle tariffe professionali. Al riguardo, rileva l'esigenza di prevedere una nuova formulazione dell'articolo 12, nel quale comunque si tenga adeguatamente conto dell'importanza di minimi tariffari inderogabili, funzionali alla garanzia della qualità delle prestazioni rese, nonché dell'esigenza di ribadire il divieto del patto di quota lite.

Dopo aver formulato taluni rilievi critici sulla formulazione testuale del comma 1 dell'articolo 13, si sofferma sull'articolo 16. Al riguardo, ritiene necessario che l'effettività e la continuità dell'attività lavorativa siano provate attraverso l'accertamento di parametri reddituali minimi.

In relazione all'articolo 18, ritiene che puntuali previsioni in materia di sospensione dell'esercizio professionale siano già contenute nella legge sul conflitto di interessi.

Si sofferma poi sull'articolo 40, esprimendo perplessità sul comma 5, nella parte in cui prevede che lo svolgimento del tirocinio sia incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego, pubblico o privato. Tale previsione appare quanto mai iniqua nella parte in cui si considera che i tirocinanti spesso svolgono la propria attività senza alcuna remunerazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 42, ed in particolare sulla durata del periodo di tirocinio, e sull'articolo 44, concernente la prova di preselezione informatica, si sofferma sulle norme relative alla pubblicità delle attività professionali. Per tale materia ritiene necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale.

Il senatore **CENTARO** (*PdL*) condivide gran parte dei rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, i quali nel merito risultano peraltro recepiti in alcuni emendamenti a propria firma. Chiarisce poi che nella riunione informale che si è svolta con il senatore Longo, in vece del relatore Valentino, ed il capogruppo, senatore Mugnai, si è dibattuto unicamente delle proprie proposte emendative.

Il senatore **MUGNAI** (*PdL*) rassicura il Governo e l'opposizione in merito al tenore dell'incontro informale svoltosi per il preventivo esame degli emendamenti. Tale incontro infatti non influisce né pregiudica il successivo esame in Commissione.

Il senatore **CASSON** (*PD*) auspica che anche in ragione della disponibilità manifestata dal Governo, si possa svolgere in Commissione un adeguato e proficuo esame delle singole proposte emendative, per giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO ED ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 601, 711, 1171, 1198

Art. 1

1.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «*e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità*».

1.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».

1.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:» con le seguenti: «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:».

1.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 2 dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».

1.5

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire la parola: «*generalis*» con le seguenti: «*individuali e collettivi*».

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese,».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-*bis*. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e

rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento\$œ.

3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà di proposta del CNF prevista dalla presente legge è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

Consequentemente, al comma 4, dopo le parole: «lo schema di» inserire le seguenti: «proposta di».

Consequentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF)».

1.11

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di pareri dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate come tali dal congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

1.12

CENTARO, CARUSO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF)».

Art. 2

2.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7».

2.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con attività abituale e prevalente».

2.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato, nell'esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la effettiva tutela e per l'affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea».

2.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO, VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

2.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.7

POLI BORTONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 5, sostituire le parole: «in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito» *con le seguenti:* «fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge».

Consequentemente sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.10

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.11

ALLEGRINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l'obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell'Avvocato».

2.12

CENTARO

Al comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».

2.13

POLI BORTONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «amministrativa,».

2.14

POLI BORTONE

Sopprimere il comma 7.

2.15

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 7.

2.16

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

2.17

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 7.

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.19

CENTARO, CARUSO

Al comma 7 dopo le parole: «svolta professionalmente» inserire le seguenti: «nei confronti del pubblico» e dopo le parole: «assistenza stragiudiziale» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di conciliazione ed arbitrato,».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «*punito*» con la seguente: «*punita*» e la parola: «*costituiscano*» con la seguente: «*costituisca*».

2.22

D'ALIA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «*oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.*».

Art. 3

3.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, decoro, discrezione, riservatezza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.».

3.4

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «*decoro e diligenza*» con le seguenti: «*decoro, diligenza e competenza*».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui

sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

3.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e promulgate con decreto del Ministro della giustizia con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate ogni quattro anni e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi».

3.7

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «con la finalità di tutelare» inserire la seguente: «anche».

3.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «ogni quattro anni».

Art. 4

4.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale».

4.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La partecipazione ad un'associazione o ad una società di professionisti non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».

4.4

D'ALIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società e non può esercitare la professione in via esclusiva e personale».

4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

4.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, dopo la parola: «*comma*» aggiungere la seguente «4».

Art. 5

5.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto nell'interesse del cliente alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, alla discrezione».

5.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale» con le seguenti: «all'osservanza del segreto professionale sui fatti e le circostanze apprese».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la parola: «*altresì*» con le seguenti: «*in ogni caso*».

5.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare».

Art. 6

6.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

Art. 7

7.1

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

8.1

CARUSO, CENTARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Specializzazioni*). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNF, acquisendo altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

4. La commissione d'esame sarà designata dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e composta da membri del CNF, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari e da magistrati.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».

8.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8. - (*Specializzazioni*). – 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.

3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, su proposta del CNF e acquisito altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

8.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

«1. L'avvocato che intende qualificarsi con il titolo di specialista in una specifica disciplina giuridica è autorizzato con delibera del CNF.

2. È altresì autorizzato ad indicare il proprio titolo accademico con le opportune specificazioni l'avvocato docente universitario in materie giuridiche o l'avvocato che abbia conseguito titolo specialistico universitario.

3. Il conseguimento del titolo non determina riserva di attività professionale. Il suo indebito uso costituisce illecito disciplinare.

4. L'elenco delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione per cui è autorizzata l'indicazione del titolo di avvocato specialista è formato dal CNF che provvede ogni cinque anni a curarne l'aggiornamento.

5. Il CNF delibera l'autorizzazione di cui al comma 1 a seguito del superamento da parte dell'avvocato dell'esame conclusivo di apposito corso organizzato dal CNF stesso. L'esame ha luogo presso la sede del CNF ed è condotto da una commissione da questo designata, presieduta da un suo membro, e composta da due avvocati, da un docente universitario in materie giuridiche e da un magistrato. Possono essere istituite una o più commissioni a seconda del numero dei partecipanti al corso di specializzazione.

6. Il CNF stabilisce annualmente, per ciascuna delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione, la data di inizio e la durata dei relativi corsi e gli ordini territoriali presso cui gli stessi sono tenuti. La totale o parziale mancata frequenza ai corsi è valutata nella sede dell'esame conclusivo degli stessi. Ai corsi possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di inizio degli stessi abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni.

7. Il CNF ha facoltà di stabilire che l'autorizzazione a qualificarsi con il titolo di specialista in una disciplina giuridica sia confermato a seguito del positivo superamento di corsi di aggiornamento da esso organizzati in occasione di rilevanti modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che riguardino la stessa».

8.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «*del presente articolo*».

8.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*del presente articolo*».

8.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere le parole: «*, se richiesta,*».

8.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «*distrettuali*» con la seguente: «*forensi del distretto*».

8.9

VALENTINO, RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense».

8.10

CARUSO, CENTARO

Sopprimere i commi 8 e 9.

8.11

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

Art. 9

9.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «*dei principi del codice deontologico*».

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.3

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.».

Art. 10

10.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

10.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire le parole: «*dal controllo dell'obbligo di formazione continua*» con le seguenti: «*dall'obbligo di cui al comma 1*».

10.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» sono soppresse.

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».

10.5

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche».

10.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale,» con le seguenti: «Il CNF stabilisce».

10.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione continua» con la seguente: «aggiornamento».

10.9

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione da parte» con le seguenti: «aggiornamento a cura».

10.10

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «e di terzi» con le seguenti: «e di eventuali terzi».

10.11

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, anche a carattere europeo e internazionale, può essere assicurata anche attraverso la partecipazione, attraverso apposite intese, a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

10.12

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il CNF favorisce intese tra ordini territoriali ed associazioni forensi con le università per la promozione, organizzazione e gestione delle attività di cui al comma 3 e vigila perché le stesse anche quando svolte in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituiscano attività commerciale e non abbiano fini di lucro.».

10.13

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

Art. 11

11.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «polizza assicurativa» inserire le seguenti: «con il massimale minimo che il CNF stabilisce di norma ogni cinque anni».

11.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «di volta in volta».

11.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 4.

11.4

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».

Art. 12

12.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione».

12.2

MAZZATORTA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono vincolanti.

5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura dell'attività professionale, della continuità del rapporto, ovvero della situazione patrimoniale del cliente, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari rispettivamente inferiori o superiori agli importi minimi e massimi».

12.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

- a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;
- b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;
- c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti».

12.4

LI GOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.5

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi sono vincolanti. Possono essere derogati quando risultino oggettivamente sproporzionati rispetto all'entità della controversia e delle prestazioni rese».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.».

12.8

LI GOTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato,

in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.».

12.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.».

12.11

BERSELLI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «*ai minimi ed*».

12.12

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*se consentiti ai sensi del comma 5*».

12.13

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*come previsto dal primo periodo del presente comma*».

12.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.16

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Art. 13

13.1

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e secondo le forme e i termini previsti dagli ordinamenti processuali*».

13.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società».

13.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.5

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente».

Art. 14

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispose e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria".

4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti".

Art. 15

15.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre i cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione».

15.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni;».

15.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

15.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

15.7

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, dandone notizia all'interessato. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato che, entro venti giorni dalla notificazione, ha facoltà di proporre ricorso al CNF. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda dandone notizia all'interessato nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, questi può, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, presentare nuovamente la domanda al CNF, il quale, acquisita dal consiglio dell'ordine del circondario la documentazione di cui al comma 4, decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente efficace».

15.8

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all'interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l'interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo».

15.9

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda» con le seguenti: «senza indugio o comunque nel più breve tempo possibile».

15.10

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

La cancellazione è altresì pronunciata su richiesta del procuratore generale nei casi previsti dal comma 1, lettera c).».

15.11

D'ALIA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta del procuratore generale».

15.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se ne accerti la mancanza».

15.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma».

15.14

CARUSO, CENTARO

Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione.

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.16

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo».

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.18

CARUSO, CENTARO

Al comma 15, le parole: «*dall'albo del tribunale al quale era assegnato*» sono sostituite dalle seguenti: «*ordinario circondariale*».

Art. 16

16.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera *b*), sopprimere la parola: «*effettivo*».

16.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sopprimere la lettera *c*).

16.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole: «*con effettivi poteri individuali di gestione*».

16.4

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole : «*senza lo svolgimento di attività di impresa*».

16.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

16.6

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, lettera *e*), sopprimere le parole: «*o privato*».

16.7

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) con l'esercizio del mandato parlamentare;».

16.8

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) con la magistratura non togata».

16.9

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "*1-bis*. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

16.10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.11

LI GOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.13

BIANCHI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 17

17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

17.2

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

18.2

MAZZATORTA

Al comma 1, dopo le parole: «*presidente del Senato*», inserire le seguenti: «*della Repubblica*».

18.3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

18.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

18.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati:

2-*bis*. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell'albo».

Art. 19

19.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, le parole: «salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il CNF stabilisce i criteri con cui ha luogo la relativa verifica fatto particolare riferimento all'età dell'interessato e alla sua anzianità di iscrizione all'albo. Il CNF stabilisce altresì».

19.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «*con regolamento del CNF*» con le parole: «*con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF*».

19.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo in applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10».

19.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.»

19.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.»

19.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576.»

19.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 4, sostituire le parole: «, con l'applicazione dei criteri» con le seguenti: «. Si applicano le disposizioni».

19.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 5 sopprimere le parole: «Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

19.9

CARUSO, CENTARO

Al comma 6, sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18» con le seguenti: «Quanto previsto al comma I non si applica in ogni caso per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

19.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

Art. 20

20.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma I, terzo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

Art. 22

22.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».

Art. 23

23.1

LI GOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

23.2

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Presso ogni ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto, proporzionalmente al numero degli avvocati iscritti al relativo albo, da un numero da tre a nove membri che sono nominati dal Presidente del tribunale fra gli avvocati iscritti all'albo del circondario. Il Collegio dura in carica tre anni ed è presieduto dal più anziano di questi».

Art. 24

24.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «*ordini distrettuali*» con le parole: «*ordini forensi del distretto*».

Art. 26

26.1

D'ALIA

Al comma 4, dopo le parole: «*più grave dell'avvertimento*» aggiungere, infine, le seguenti: «*e coloro che siano iscritti all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni*».

26.2

D'ALIA

Al comma 7 sostituire la parola: «*quadriennio*» con la parola: «*triennio*» e la parola: «*quarto*» con la parola: «*terzo*».

26.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, sostituire le parole: «*un quadriennio*» con le seguenti: «*un triennio*».

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

Art. 27

27.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti*».

27.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.
4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.
5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.
6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

Art. 28

28.1

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, sostituire le parole: «*quattro anni*» con le seguenti: «*tre anni*».

Art. 31

31.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*tre volte*» con le seguenti: «*due volte*».

31.2

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge due componenti. I distretti con un numero di iscritti agli Albi superiore a 5.000 eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono due componenti, risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti; secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. La stessa regola si applica per i distretti che eleggono tre componenti; il terzo eletto è colui che abbia riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti, appartenente a qualsiasi degli Ordini compresi nel distretto».

31.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole da: «*Ciascun distretto*» fino a: «*supera*» con le seguenti: «*In numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello*».

31.4

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio aspetta:

- un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti;
- un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti;
- un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti;
- un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti;
- un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti».

Art. 32

32.1

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale».

Art. 33

33.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*esercita il potere disciplinare*» con le seguenti: «*esercita le funzioni disciplinari*».

33.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare*».

Art. 36

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*almeno ogni due anni*».

36.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «*di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana*» con le seguenti: «*di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana*».

36.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «sue».

Art. 37

37.1

CENTARO, CARUSO

Sopprimere l'articolo.

37.2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

37.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà».

Art. 38

38.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

38.2

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere i profili applicativi al fine di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico».

38.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza,» con le seguenti: «e del Consiglio di ciascuna facoltà di giurisprudenza».

Art. 40

40.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

40.2

BENEDETTI VALENTINI

Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali» con le seguenti: «presso ciascun Consiglio dell'Ordine».

40.5

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e degli istituti giuridici fondamentali» con le seguenti: «e sugli istituti giuridici fondamentali».

40.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza» e le parole: «presso l'ordine distrettuale» con le seguenti: «presso ciascuna sede di circondario».

40.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*da almeno 24 mesi consecutivi*».

40.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*da almeno 12 mesi consecutivi*».

40.9

D'ALIA

Al comma 5, dopo le parole: «con l'esercizio di attività di impresa» inserire le seguenti: «e con la frequentazione di corsi di preparazione per notai, magistrati, etc.».

40.10

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera *a*), sostituire la parola: «*cinque*» con la seguente: «*dieci*».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: «*o presso un ufficio giudiziario*».

40.12

D'ALIA

Al comma 8, sostituire la parola: «*due*» con la seguente: «*tre*».

40.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito stabilito in base a tariffari minimi per le funzioni svolte fissati con regolamento del Consiglio nazionale forense entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.14

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

40.15

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.16

LI GOTTI

Al comma 9, «aggiungere in fine le seguenti parole: «; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.17

D'ALIA

Al comma 10 sopprimere la parola: «*solo*» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta*».

40.18

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la

professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».

40.19

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

3. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 41

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma I, sopprimere la parola: «*obbligatoria e*».

41.2

MAZZATORTA

Al comma I, sostituire le parole: «*dagli altri soggetti previsti dalla legge*» con le seguenti: «*dalle Università pubbliche o private*».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «*ordini e associazioni forensi*» inserire le seguenti: «*dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni*».

41.4

D'ALIA

Al comma I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e nella frequenza obbligatoria della scuola forense, avente numero programmato, alla quale si può accedere unicamente con il superamento di un esame di ammissione che dovrà essere svolto con modalità di controllo informatizzato. Le scuole forensi avranno quindi numero programmato per l'accesso che sarà fissato annualmente, per ogni distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere obbligatorio degli Ordini territoriali*».

41.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di prati cantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art. 42

42.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «*alla prova di preselezione informatica per l'ammissione*».

Art. 43

43.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «la prova di preselezione informatica e».

43.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'aspirante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza da almeno 24 mesi consecutivi».

Art. 44

44.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

Art. 45

45.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

Consequentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

45.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

Consequentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

45.3

LI GOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

45.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

45.5

MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

45.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

45.7

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti

espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno presso la sede unica in Roma con le modalità stabilite dal Ministro della Giustizia».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

45.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: *In conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

45.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

45.10

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

45.11

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

45.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: *«all'albo»* con le seguenti: *«al registro»*.

Art. 46

46.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato» con le seguenti: «La commissione esaminatrice per la prova di preselezione informatica».

46.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: *«è unica sia per la prova di preselezione informatica che»*.

46.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: *«efficacia»* inserire le seguenti: *«per cinque anni»*.

Art. 47

47.1

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire le parole: *«Fino al quinto anno successivo alla»* con le seguenti: *«Per i primi due anni successivi alla»*.

Art. 48

48.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

«Art. 48. – (*Disciplina transitoria per l'esame*). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 47, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 44, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di ai commi da 3 a 11 dell'articolo 45».

48.2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «*Salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4,*».

48.3

LI GOTTI

Sopprimere il comma 2.

48.4

MAZZATORTA

Sopprimere il comma 2.

Art. 49

49.1

D'ALIA

Al comma 5 dopo le parole: «componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense» inserire le seguenti: «e collegio giudicante».

49.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 11 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

49.3

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.4

CENTARO, CARUSO

Al comma 11, sostituire le parole: «civile» con la parola: «penale».

49.5

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

Art. 51

51.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 4.

51.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

Art. 54

54.1

D'ALIA

Al comma 5, capoverso 3,) sostituire la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».

54.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 13, sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

54.3

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «*civile*» con la parola: «*penale*».

Art. 56

56.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «*cui appartiene*» con le seguenti: «*presso il quale opera*».

Art. 59

59.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato» con le seguenti: «non può essere deliberata la cancellazione richiesta dall'avvocato».

Art. 64

64.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le norme di cui all'articolo 45, comma 4, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni espresse con il solo voto numerico».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2009

88ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente **CENTARO** avverte che nella seduta odierna si inizierà l'illustrazione degli emendamenti relativi ai primi tre articoli del disegno di legge proposto dal Comitato ristretto. Tenuto conto che alcuni senatori della Commissione non hanno potuto, per la concomitante convocazione della Commissione antimafia, prender parte ai lavori della seduta odierna, sarà comunque loro consentito, nel prosieguo dei lavori, integrare l'illustrazione dei suddetti emendamenti.

Il senatore **CHIURAZZI** (PD) illustra l'emendamento 3.8, con il quale si prevede che l'aggiornamento delle norme deontologiche debba essere attuato ogni quattro anni.

Il relatore **VALENTINO** (PdL) esprime talune perplessità sull'emendamento, in quanto l'attuale formulazione della norma consentirebbe al Consiglio nazionale forense (CNF) di procedere, ogniqualevolta lo ritenga necessario, all'aggiornamento delle norme deontologiche, senza dover rispettare alcun termine prestabilito, ma comune con una certa periodicità.

Il senatore **CHIURAZZI** (PD) sottolinea come con l'emendamento in esame non si sia voluto precludere al CNF di intervenire anche prima dello scadere del quadriennio, ma si sia inteso imporre al CNF di procedere all'aggiornamento quantomeno ogni quattro anni. Riformula pertanto l'emendamento in un testo 2, prevedendo che l'aggiornamento debba essere realizzato "almeno ogni quattro anni".

Il senatore **CASSON** (PD) esprime condivisione per l'emendamento 3.8 così come riformulato. Condivide peraltro, in linea di principio, l'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, con il quale si riconosce al CNF il potere di emanare le norme deontologiche e si rimette l'adozione del codice deontologico ad un successivo decreto ministeriale.

Il presidente **CENTARO** illustra l'emendamento 1.3, il quale modifica il primo periodo del comma 2. Illustra quindi l'emendamento 1.5, con il quale si prevede che l'esercizio della professione di avvocato sia finalizzato alla tutela degli interessi individuali e collettivi e non già alla tutela di interessi "generali".

Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.6 e 1.7 con i quali si esclude che l'ordinamento forense debba anche favorire la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica sociale ed economica del Paese, compito, questo, spettante ad altri soggetti di rilievo costituzionale, si sofferma sull'emendamento 1.8 il quale incide sulla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1.

Illustra quindi gli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12 nella parte in cui modificano le disposizioni del disegno di legge relative alle modalità di attuazione del provvedimento. In particolare con essi si prevede che all'attuazione della legge si provveda mediante regolamento ministeriale e non quindi, come prevede il testo del disegno di legge, attraverso un regolamento del CNF. Gli emendamenti prevedono peraltro che nell'emanazione del decreto il Ministro acquisisca i pareri sia del CNF che delle Commissioni parlamentari competenti.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 2. L'emendamento 2.1 in particolare sostituisce il comma 1. Dà conto poi degli emendamenti 2.3 e 2.4 i quali rispettivamente sopprimono e sostituiscono il comma 2.

Illustra poi l'emendamento 2.9, il quale è volto a circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di escludere la competenza esclusiva degli avvocati nelle attività di assistenza, difesa e rappresentanza nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. Il riconoscimento infatti di una competenza esclusiva rischia di porsi in contrasto con le competenze attualmente riconosciute ad altre categorie professionali.

Riformula quindi l'emendamento 2.12, in un testo 2, con il quale si intende sopprimere *tout court* il comma 6 dell'articolo 2.

Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 2.16 e 2.17, soppressivi del comma 7, si sofferma sull'emendamento 2.18. Al riguardo si riserva di riformulare tale proposta, da un lato, espungendo dal testo ogni riferimento all'esercizio esclusivo delle attività e, dall'altro, sostituendo il riferimento "ai giuristi di impresa" con quello alla più generica categoria dei "consulenti giuridici".

Su sollecitazione del relatore Valentino si riserva di valutare se riformulare anche l'emendamento 2.20, nel senso di prevedere che l'uso esclusivo del titolo di avvocato possa competere - oltre che a coloro che sono o sono stati iscritti all'albo professionale italiano - ai soli avvocati dello Stato. Al riguardo sottolinea il rilievo comunitario della questione relativa alla libera circolazione dei lavoratori autonomi e al riconoscimento dei titoli professionali.

Si riserva altresì di riformulare l'emendamento 2.21.

Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 3, soffermandosi dapprima sull'emendamento 3.1, con il quale si modifica il comma 1 dell'articolo in questione. Dà conto poi dell'emendamento 3.5, il quale interviene sul procedimento di adozione del codice deontologico.

Ritira infine l'emendamento 11.4.

Il senatore **CASSON** (PD) esprime apprezzamento per la tipizzazione delle condotte rilevanti ai fini di una censura sul piano deontologico. Si sofferma poi brevemente sugli emendamenti 1.1 e 1.3, con i quali si incide sul riconoscimento del carattere di specialità della emananda legge.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita la Commissione a valutare l'opportunità di modificare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento alla garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati. Tale formulazione, generalmente utilizzata con riguardo ai poteri dello Stato, appare quanto mai singolare se riferita ad un ordine professionale, qual è quello forense. Chiede poi talune precisazioni al senatore Centaro in ordine all'emendamento 1.9. Al riguardo esprime perplessità in primo luogo sull'*iter* procedimentale di adozione dei decreti ministeriali. La normativa vigente infatti non contempla l'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Analoghe perplessità desta poi la previsione di un termine triennale entro il quale il Ministro della giustizia è tenuto ad adottare i regolamenti di attuazione. Talune perplessità desta poi l'emendamento nella parte in cui prevede che il parere del CNF sia espresso, una volta che siano state sentite anche le associazioni forensi maggiormente rappresentative. Appare ardua l'individuazione dei criteri di rappresentatività.

Il presidente **CENTARO** ritiene che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, non desti particolari perplessità in ragione del suo carattere meramente programmatico. Con riguardo ai rilievi formulati all'emendamento 1.9, si riserva l'opportunità di riformularlo nel senso di sopprimere il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene invece che il termine triennale di adozione dei regolamenti assicuri una maggiore certezza nell'attuazione della legge.

Il senatore **CASSON** (PD) svolge quindi talune considerazioni sull'emendamento 1.9, nella parte in cui sembra definitivamente escludere il riconoscimento al CNF del potere regolamentare di attuazione della presente legge, mantenendo quindi la normativa vigente, per la quale all'attuazione della legge si provvede mediante decreti ministeriali. Ricorda al riguardo che il disegno di legge n. 711, analogamente al testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto, riconosce, all'articolo 1, un espresso potere regolamentare in capo al CNF.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene quindi sull'emendamento 2.3 sottolineando come il comma 2 della norma così come formulata attualmente si pone in evidente contrasto con quanto previsto nei successivi commi 5, 6 e 7. Esprime poi perplessità sull'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 2 nella parte in cui si prevede che l'ordine forense e gli avvocati siano soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, soltanto alla legge.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.9 invitando il senatore Centaro a valutare l'opportunità di ricomprendere fra le attività esclusive dell'avvocato anche quelle svolte nell'ambito delle procedure arbitrali. Sulla questione relativa alle competenze degli avvocati in materia arbitrale invita comunque la Commissione ad un'ulteriore riflessione, anche alla luce della sostanziale distinzione fra arbitrati rituali di natura evidentemente giudiziale e gli arbitrati cosiddetti irrituali di carattere invece stragiudiziale. Concorda poi sulla riformulazione dell'emendamento 2.12, in ragione del carattere pleonastico del comma 6 dell'articolo 2. Sollecita quindi una più attenta riflessione sull'emendamento 2.18 ed in particolare sull'opportunità di fare salve le competenze attualmente svolte dai consulenti giuridici. Si domanda al riguardo se le attività di consulenza prestate dai suddetti professionisti possano avere rilevanza all'esterno.

Si sofferma infine sull'emendamento 2.20, concordando con la preannunciata proposta di riformulazione.

Il presidente **CENTARO** riformula quindi l'emendamento 2.9 in un testo 2, nel senso indicato dal Sottosegretario.

Il senatore **MUGNAI** (PdL) svolge taluni rilievi sull'emendamento 2.18, concordando sull'opportunità di sostituire il riferimento ai giuristi di impresa con quello più ampio di consulenti giuridici. Ritiene tuttavia necessario, a tutela dell'utenza, prevedere che tali consulenti giuridici siano quantomeno in possesso di una laurea in giurisprudenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO ED ACCOLT DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 601, 711, 1171, 1198

Art. 2

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.12

CENTARO

Al comma 6 sopprimere le parole: «*e la difesa*», «*amministrativa,*» e «*e disciplinare*».

2.12 (testo 2)

CENTARO

Sopprimere il comma 6.

Art. 3

3.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «*periodicamente*» con le seguenti «*ogni quattro anni*».

3.8 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «*periodicamente*» con le seguenti «*almeno ogni quattro anni*».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2009

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende negare carattere di specialità alle norme del disegno di legge in esame. Al riguardo rileva come la previsione del carattere di specialità rischierebbe di porre problemi di coordinamento fra le varie norme che disciplinano, a vario titolo, la professione forense. Tale previsione appare inoltre inaccettabile anche in considerazione dell'ampio potere regolamentare che viene attribuito al Consiglio nazionale forense. Dopo aver brevemente dato conto dell'emendamento 1.2, ricognitivo delle funzioni e del ruolo spettante all'ordinamento forense, si sofferma sull'emendamento 1.4. Al riguardo svolge talune considerazioni sulla questione relativa alla garanzia di indipendenza dell'avvocatura. Tale problematica emersa per la prima volta nell'ambito dei lavori della cosiddetta Commissione Calamandrei appare oggi, nel nostro ordinamento democratico, del tutto obsoleta. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.10, con il quale si prevede che l'attuazione della legge sia rimessa, non già a regolamenti del CNF ma alla potestà regolamentare del Ministro della giustizia.

Al riguardo esprime talune perplessità sul provvedimento nella parte in cui sembra voler delineare un'equiparazione fra l'ordinamento forense e quello giudiziario, attraverso anche un'equiparazione del ruolo del CNF con l'organo di autogoverno della magistratura. Rileva inoltre come sulla disposizione in esame siano stati formulati rilievi critici anche da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Illustra quindi l'emendamento 2.5, al fine di dare piena attuazione al principio di pari opportunità anche nell'ambito delle libere professioni. Con riguardo alla problematica relativa alle pari opportunità, preannuncia il proprio intendimento di richiedere la rimessione alla sede plenaria delle osservazioni sull'atto del Governo n. 112.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.6 con il quale si intende consentire anche ad alcune categorie l'automatica iscrizione all'albo professionale anche senza il previo superamento dell'esame di Stato. L'attuale formulazione dell'articolo 2 appare infatti incomprensibilmente discriminatoria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa al riconoscimento di attività di competenza esclusiva agli avvocati, anche alla luce dei rilievi critici formulati dall'*antitrust*, si sofferma sull'emendamento 3.2. Tale proposta prevede che fra gli obblighi spettanti all'avvocato vi sia quello di adempiere alla difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti. Tale previsione appare imprescindibile a meno che non si voglia rivedere nel suo complesso il sistema di difesa dei non abbienti. Ad analoghe finalità risponde poi l'emendamento 3.3.

Sottoscrive ed illustra quindi l'emendamento 3.4 del senatore D'Alia con il quale si prevede che la professione forense debba essere esercitata anche con competenza.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione relativa alla necessità di limitare il numero di avvocati, problematica che non può essere risolta, a suo parere, limitando drasticamente l'accesso alla professione a svantaggio dei più giovani, si sofferma sull'emendamento 3.6. Tale proposta incide sulla questione relativa alla responsabilità disciplinare. L'emendamento in questione prevede che le norme deontologiche, per le quali si prevede a ben vedere una tipizzazione, debbano essere adottate con decreto del Ministro della giustizia previa approvazione del CNF. Al riguardo ribadisce le proprie perplessità sull'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 3 nella parte in cui attribuisce tale potere al solo CNF.

Dopo un breve intervento del senatore **CASSON (PD)** sull'emendamento 3.8 così come riformulato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore **CENTARO (PdL)** dà per illustrati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo in questione, dichiarandosi disponibile a fornire comunque precisazioni e chiarimenti, laddove richiesti.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** illustra quindi l'emendamento 4.5 con il quale si intende precisare esplicitamente che gli avvocati facenti parte di associazioni o società professionali siano comunque soggetti al controllo disciplinare del proprio ordine.

Il relatore **VALENTINO (PdL)** esprime perplessità sull'emendamento da ultimo illustrato, il quale pone dubbi di carattere interpretativo. Presenta quindi ed illustra gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). Tali proposte sono volte ad introdurre modifiche di carattere formale al testo.

Il senatore **CASSON (PD)**, dopo aver ritirato l'emendamento 4.6, il quale reca un evidente refuso, invita il senatore Centaro ad illustrare l'emendamento 4.1, con il quale si sostituisce integralmente l'articolo 4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI** interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 sollecitando una riflessione sull'opportunità di consentire la costituzione di società di capitali fra avvocati. Tale esigenza appare oggi quanto mai evidente in ragione del carattere globalizzato anche del mercato del lavoro legale, il quale vede il coinvolgimento nel contesto italiano anche di studi professionali stranieri a carattere marcatamente societario. Ritiene tuttavia che debba essere esclusa l'ammissibilità di soci di mero capitale. Analoga riflessione merita poi tale disciplina nella parte in cui si incide sui rapporti di mandato fra cliente ed avvocato.

Il senatore **MUGNAI (PdL)** osserva come consentire la costituzione di società di capitale fra professionisti implichi l'esigenza di risolvere la questione circa la loro assoggettabilità alle procedure concorsuali. Analogamente tale disciplina *de jure condendo* dovrebbe affrontare la questione relativa all'applicabilità alle società professionali anche del regime fiscale spettante alle società commerciali. Un'ulteriore riflessione merita poi la questione relativa al mandato legale e ai rapporti fra cliente e società di professionisti. Conclude svolgendo taluni rilievi sulla problematica connessa al riconoscimento agli avvocati di attività di competenza esclusiva.

Dopo ulteriori interventi del sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI**, che ritiene che l'obiezione sollevata dal senatore Mugnai circa l'inassoggettabilità di eventuali società professionali a responsabilità limitata a procedure concorsuali possa trovare un contemperamento nell'istituto dell'assicurazione obbligatoria - almeno sotto il profilo della garanzia per i terzi - e del senatore **MUGNAI (PdL)** che ribadisce le sue perplessità, il senatore **CENTARO (PdL)** precisa che l'emendamento 4.1 deve intendersi sostanzialmente come una riscrittura formale dell'articolo 4.

Dopo un intervento del senatore **CASSON (PD)**, il quale nel condividere complessivamente la riformulazione proposta dal senatore Centaro, ritiene peraltro necessaria una riscrittura del comma 8, il senatore **LI GOTTI (IdV)** esprime perplessità per la disposizione recata tanto dall'articolo 4 del testo approvato dal Comitato ristretto, quanto dalla riscrittura proposta dal senatore Centaro, per cui gli associati e i soci degli studi legali hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

Si svolge quindi una discussione cui partecipano il relatore VALENTINO (PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO e i senatori MUGNAI (PdL), MARITATI (PD), CENTARO (PdL), LI GOTTI (IdV) e CASSON (PD), diretta a chiarire l'effettiva portata di tale disposizione che, al di là della responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni economiche che discenderebbe dalla normativa generale sulle società di persone, ha inteso chiarire che i soci sono solidalmente responsabili anche nei confronti dei clienti per i danni derivanti da gravi errori o negligenze nell'esercizio del mandato professionale, fatti salvi evidentemente il regresso dei soci nei confronti di colui che ha materialmente commesso gli errori o le negligenze e le eventuali responsabilità disciplinari di quest'ultimo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CENTARO (PdL), nell'illustrare l'emendamento 5.2, ritiene che esso potrebbe essere unificato con l'emendamento 5.1 della senatrice Della Monica, qualora al testo dell'emendamento 5.1 fossero aggiunte, dopo le parole "segreto professionale" le altre "sui fatti e le circostanze apprese".

Illustra poi l'emendamento 5.5, sul quale si svolge un breve dibattito - avente ad oggetto l'opportunità di conservare l'inclusione, accanto ai collaboratori dell'avvocato, anche dei dipendenti fra i soggetti che sono tenuti al segreto - cui partecipano, oltre al senatore Centaro, il relatore VALENTINO (PdL), la senatrice DELLA MONICA (PD), il senatore MUGNAI (PdL) e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e a conclusione del quale il senatore Centaro decide di non modificare la formulazione dell'emendamento.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra i suoi gli emendamenti 5.3 e 5.7, nonché l'emendamento 5.6 del senatore D'Alia, osservando come le modifiche da essi proposte si rendano particolarmente necessarie in relazione alla più rigorosa disciplina attualmente in discussione relativa alla diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche.

Il relatore VALENTINO (PdL), nell'osservare che l'emendamento 5.7 può apparire pleonastico, essendo implicite le conseguenze disciplinari della violazione di obblighi di riservatezza da parte dell'avvocato, chiede alla senatrice Della Monica se in riferimento all'emendamento 5.6 - evidentemente destinato a regolare unicamente quelle ipotesi in cui la possibilità per l'avvocato di rendere pubbliche notizie che riguardino il proprio assistito non sia già esclusa dalla legge - non debba essere riformulato nel senso di consentire che l'avvocato possa comunicare le suddette notizie se autorizzato dal cliente.

Concorda il presidente BERSELLI.

La senatrice DELLA MONICA (PD) si riserva di riflettere su un'eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 6.4.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 6.1, diretto ad armonizzare la disciplina dell'iscrizione all'albo degli avvocati con quella recata dal decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, sull'incompatibilità dei magistrati derivante da rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con avvocati che esercitino nel circondario.

Dopo un dibattito cui partecipano la senatrice DELLA MONICA (PD), il presidente BERSELLI, il relatore VALENTINO (PdL), il rappresentante del GOVERNO e i senatori CENTARO (PdL), MARITATI (PD), LI GOTTI (IdV) e GALPERTI (PD), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento, nel senso di sostituire alle parole "l'insussistenza di incompatibilità per" con le altre "se sussistano".

La senatrice DELLA MONICA (PD) rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 6.2 e 6.3.

A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, e di una breve discussione cui partecipano il relatore VALENTINO (PdL), il presidente BERSELLI, il rappresentante del GOVERNO, il senatore LI GOTTI (IdV), il senatore MARITATI (PD) e il senatore MUGNAI (PdL), la senatrice DELLA MONICA (PD) riformula l'emendamento sopprimendo le parole "conseguono o".

Il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame, precisando, su richiesta del senatore CENTARO (PdL) che nella prossima seduta si procederà con l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai primi sei articoli e la relativa votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO ED ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 601, 711, 1171, 1198

Art. 4

4.7

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni" e le parole " le norme della" con le seguenti " le disposizioni relative alla".

4.8

VALENTINO, RELATORE

Al comma 7 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".

4.9

VALENTINO, RELATORE

Al comma 10, sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".

Art. 6

6.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.1 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

Art. 11

11.100

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.
7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi."

Art. 14

14.1

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola "va" con le seguenti " deve essere ".

14.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole "di cui alla lettera f)".

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria".

4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti"».

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 15

15.19

VALENTINO, RELATORE

Al comma 9, dopo la parola "cancellazione" inserire le seguenti " di cui al comma 8" .

15.20

VALENTINO, RELATORE

Al comma 13 sostituire le parole "*a termini*" con le seguenti "*ai sensi*" e sopprimere le parole "*, se ne è il caso,*".

Art. 16

16.100

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola "*iscrizione*" inserire le seguenti "*nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

Art. 19

19.11

VALENTINO, RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole "*dell'articolo 15*" con le seguenti "*di cui all'articolo 15*".

19.12

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5 sostituire la parola "*revisione*" con la seguente "*verifica*".

19.13

VALENTINO, RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole "*sono richieste*" con le seguenti "*è richiesta*" e sostituire le parole "*colui che ricopre*" con le seguenti "*per gli avvocati che ricoprono*".

Art. 20

20.2

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia

superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: " Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse"."

Art. 21

21.100

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati."

21.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale."

Art. 23

23.3

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole "*Capitale d'Italia*" con la seguente "*capitale*".

Art. 26

26.5

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole "*mediante elezione*".

Art. 32

32.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola "*integrativi*" e, dopo la parola "*formazione*", inserire la seguente "*di indirizzo*".

Art. 33

33.3

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola "*ricorsi*" con la seguente "*reclami*".

Art. 40

40.20

VALENTINO, RELATORE

Al comma 10 sostituire le parole "alla legge 16 luglio 1997, n. 254," con le seguenti "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,"

Art. 44

44.2

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2, lettera a), dopo la parola "*consentire*" inserire le seguenti "*ai candidati*" e sopprimere le seguenti "*ai candidati*".

Art. 45

45.13

VALENTINO, RELATORE

Al comma 11, sostituire le parole *"la commissione"* con le seguenti *"ogni componente della commissione"*.

Art. 46

46.4

VALENTINO, RELATORE

Alla rubrica, sostituire la parola *"esaminatrici"* con le seguenti *"di esame"*.

46.5

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola *"esaminatrici"* con le seguenti *"di esame"* e, dopo la parola *"nominata"*, inserire le seguenti *"con decreto"*.

46.6

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5, dopo la parola *"designati"*, inserire le seguenti *"nelle commissioni di esame"*.

Art. 47

47.2

VALENTINO, RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole « alle professioni di avvocato e » sono sostituite dalle seguenti: « alla professione di »".

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2009

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente **BERSELLI** avverte che si riprenderà dall'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI svolge brevi considerazioni sull'articolo 7 ed in particolare sul fatto che l'impegno solenne debba essere assunto dall'avvocato dinnanzi al Consiglio dell'ordine.

Sull'importanza di tale previsione si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori **CASSON**(PD), **LONGO** (PdL) ed il relatore **VALENTINO**(PdL).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore **CENTARO** (PdL) illustra dapprima l'emendamento 8.4 con il quale si riscrivono i primi sette commi dell'articolo 8 in materia di specializzazioni.

Si sofferma poi brevemente sull'emendamento 8.11, con il quale si intendono modificare i commi 8 e 9 della disposizione in questione.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) illustra gli emendamenti 8.2 e 8.3, i quali sostituiscono integralmente l'articolo 8, assicurando tra l'altro il più pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di libera circolazione del lavoro e delle libere professioni.

Dopo un breve intervento del senatore **CASSON** (PD) sull'emendamento 8.7 il quale deve considerarsi riferito all'articolo 11 (emendamento 11.5), il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) illustra l'emendamento 8.8, volto a sostituire l'espressione "ordini forensi del distretto" a quella "ordini distrettuali", non corretta sul piano giuridico formale.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore **CENTARO** (PdL) illustra l'emendamento 9.1, il quale sopprime il pleonastico richiamo contenuto nel comma 2 della norma ai principi del codice deontologico.

Il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI** interviene sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso riferiti, sollecitando in particolare una riflessione sulla compatibilità della rubrica della disposizione con quanto contenuto nell'articolo. Con riguardo poi alla problematica connessa alla pubblicità sull'esercizio della professione sottolinea come sia necessario assicurare una disciplina unitaria e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Si apre quindi un breve dibattito sulla questione relativa alla disciplina della pubblicità dell'attività forense, sulle sue caratteristiche e sulla compatibilità fra la rubrica dell'articolo 9 e quanto previsto nell'articolo, nel quale intervengono i senatori **MUGNAI**(PdL), **CASSON**(PD), **BENEDETTI VALENTINI**(PdL), il presidente **BERSELLI**, il senatore **GALPERTI** (PD) ed il relatore **VALENTINO**(PdL).

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore **CENTARO**(PdL), dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 10.2 e 10.4, i quali prevedono modifiche di carattere formale, si sofferma sull'emendamento 10.6, con il quale si escludono dall'esenzione dal controllo dell'obbligo di formazione continua gli avvocati che sono anche docenti e ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Illustra infine l'emendamento 10.12, il quale modifica il comma 4 dell'articolo, attribuendo al Consiglio nazionale forense il compito di favorire la stipulazione di intese tra gli ordini professionali forensi e le università per la promozione di attività di formazione.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) illustra l'emendamento 10.11, il quale prevede che l'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati possa essere assicurata anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi organizzati dall'università, dal Consiglio superiore della magistratura, o dalla Scuola superiore della magistratura, al fine di assicurare una maggiore unitarietà della formazione giuridica dei diversi operatori del diritto.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore **CENTARO** (PdL) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il relatore **VALENTINO** (PdL) illustra l'emendamento 11.100, integralmente sostitutivo dell'articolo, in materia di assicurazione per la responsabilità civile .

Sull'emendamento 11.100, ed in particolare sulla previsione della obbligatoria sottoscrizione di polizze assicurative professionali, nonché sulla questione relativa all'opportunità di attribuire al Consiglio nazionale forense la facoltà di sottoscrivere contratti di assicurazione collettivi con condizioni uniformi per tutti gli avvocati ed infine sulla problematica connessa all'esigenza di introdurre un massimale minimo volto a garantire meglio la clientela, intervengono i senatori **CASSON**(PD), **BENEDETTI VALENTINI**(PdL), **D'AMBROSIO**(PD), **MARITATI**(PD), **GALPERTI**(PD), **CHIURAZZI**(PD), **MUGNAI**(PdL), il relatore **VALENTINO**(PdL), nonché il sottosegretario Maria Elisabetta **ALBERTI CASELLATI**.

Il senatore **CASSON** (PD) illustra quindi l'emendamento 11.5 con il quale si prevede che degli estremi della polizza assicurativa sia data comunicazione al Consiglio dell'ordine a prescindere da ogni richiesta. Tale previsione appare quanto mai necessaria se si considera l'obbligatorietà della sottoscrizione di tale forma assicurativa.

Accantonato l'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime preliminarmente perplessità sulla formulazione testuale dell'articolo 13 nella parte in cui introduce la categoria, sconosciuta all'ordinamento vigente, dei "soggetti meno abbienti".

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi l'emendamento 13.3, il quale disciplina la sostituzione processuale in giudizio. Si sofferma poi sull'emendamento 13.4, il quale prevede l'obbligo di remunerazione delle attività di collaborazione continuativa.

Sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 15.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 15.6, con il quale si intende prevedere che i magistrati in quiescenza e gli avvocati dell'avvocatura dello Stato possano anche senza aver superato l'esame di abilitazione iscriversi all'Albo forense. Su tale emendamento ritiene che il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati debba quanto prima chiarire l'orientamento del Governo.

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha ritirato gli emendamenti 15.1 e 15.2, il senatore CENTARO (Pdl) illustra l'emendamento 15.8, il quale riscrive il comma 5 dell'articolo 15.

Illustra poi gli emendamenti 15.14 e 15.17. In particolare la prima delle due proposte prevede che la cancellazione dal registro dei praticanti, possa aver luogo solo nei casi in cui il tirocinio sia stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno e non già per oltre sei mesi come previsto dall'articolo 15.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si sofferma brevemente sull'articolo 15 evidenziando l'esigenza di apportare talune modifiche di carattere formale al testo. Si riserva di precisare l'orientamento del Governo in ordine all'emendamento 15.6, in sede di espressione dei pareri.

Su richiesta della senatrice DELLA MONICA (PD), è accantonato l'esame degli articoli da 16 a 20 e dei relativi emendamenti.

Il relatore VALENTINO (Pdl) gli emendamenti 21.100 e 21.200.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime talune perplessità sul comma 1 dell'articolo 21 nella parte in cui prevede debba essere nel contratto di lavoro garantita l'autonomia e la dipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

Tale formulazione appare non solo pleonastica ma addirittura offensiva del ruolo dell'avvocato.

Il relatore VALENTINO (Pdl) osserva che l'intento della disposizione è quello di tutelare l'indipendenza dell'avvocato in un contesto normalmente caratterizzato da relazioni di tipo gerarchico

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2009

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

La senatrice **ALLEGRI** (*PdL*) fa propri gli emendamenti presentati dai senatori Caruso e Centaro, dal senatore Mazzatorta, dal senatore Benedetti Valentini, dalla senatrice Germontani e dalla senatrice Poli Bortone agli articoli 12, 16, 17, 18, 19 e 20, precedentemente accantonati, nonché agli articoli da 22 a 64, e li dà per illustrati.

Il presidente **BERSELLI** illustra l'emendamento 12.11.

Il relatore **VALENTINO** (*PdL*) illustra gli emendamenti 16.100, 19.11, 19.13, 20.2, 26.5, 33.2, 33.3, 40.20, 45.13, 46.5, 46.6 e 46.4.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) illustra gli emendamenti 12.4, 12.8, 16.11, 45.3 e 45.11, ritirando invece l'emendamento 23.1.

Il senatore **GALPERTI** (*PD*) illustra gli emendamenti 12.3 e 12.7. Fa quindi propri gli emendamenti 12.9 e 12.14, che illustra. Illustra quindi l'emendamento 16.5, nonché, in sostituzione dei presentatori, gli emendamenti 16.7 e 16.8.

Illustra poi gli emendamenti 16.10 e 16.12, nonché, in sostituzione dei proponenti, gli emendamenti 16.13 e 17.1.

Illustra quindi gli emendamenti 18.1, 18.3 e 18.4, nonché, in sostituzione dei proponenti, gli emendamenti 18.5, 18.6, 19.2, 19.3 e 19.4.

Illustra poi gli emendamenti 19.5 e 19.6, nonché, in sostituzione dei proponenti, l'emendamento 19.10.

Illustra quindi l'emendamento 20.1.

In sostituzione del proponente, senatore D'Alia, illustra gli emendamenti 26.1 e 26.2.

Illustra poi l'emendamento 26.3.

In sostituzione del senatore D'Alia, illustra l'emendamento 27.1.

Illustra poi gli emendamenti 27.0.1, 28.1, 31.1, 31.3, 33.1, 33.3, 36.1, 36.3, 37.2, 37.3 e 38.1.

In sostituzione dei proponenti, illustra l'emendamento 40.1.

Illustra poi gli emendamenti 40.3, 40.7 e 40.8, nonché, in sostituzione del senatore D'Alia, gli emendamenti 40.9 e 40.12.

Illustra gli emendamenti 40.13, 40.14 e 40.15.
In sostituzione del senatore D'Alia illustra l'emendamento 40.17.
Illustra poi gli emendamenti 40.18, 40.19, 40.0.1, e 41.1.
In sostituzione dei proponenti, illustra gli emendamenti 41.3 e 41.4.
Illustra poi l'emendamento 41.0.1.
In sostituzione dei proponenti illustra gli emendamenti 42.1 e 42.3.
Illustra poi l'emendamento 43.2 e, in sostituzione dei proponenti, l'emendamento 44.1.
Illustra poi l'emendamento 45.4.
Dopo aver illustrato, in sostituzione del senatore D'Alia, l'emendamento 45.7, illustra gli emendamenti 45.8, 45.9 e 45.12 e 46.1.
Illustra poi, in sostituzione dei proponenti, l'emendamento 46.2.
Illustra quindi gli emendamenti 46.3, 48.1 e 48.2.
Illustra, in sostituzione del senatore D'Alia, gli emendamenti 49.1, 49.3 e 49.5.
Illustra poi l'emendamento 51.2.
In sostituzione del senatore D'Alia, illustra gli emendamenti 54.1 e 54.3.
Illustra infine gli emendamenti 54.2 e 64.1.

Il presidente **BERSELLI**, nel ringraziare i senatori che hanno voluto illustrare tutti gli emendamenti, fa presente che, in conformità agli accordi intervenuti in Ufficio di Presidenza, nella seduta antimeridiana di domani potranno essere svolte alcune integrazioni alle illustrazioni da parte di senatori che non hanno partecipato alla seduta di oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente **BERSELLI** avverte che la seduta antimeridiana di domani, martedì 17 novembre 2009, avrà inizio alle ore 9,30 anziché alle ore 9.

La seduta termina alle ore 21,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2009
95ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore **VALENTINO** (PdL), procede alla formulazione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12; sui restanti emendamenti all'articolo 1, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, il relatore esprime parere favorevole sulle proposte emendative 2.1, 2.8, 2.9 (testo 3), 2.12 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 2.21.

Risultano assorbiti gli emendamenti 2.11 e 2.13.

Su tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 il parere è contrario.

Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore **VALENTINO** (PdL) formula parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.4, 3.5 (testo 2), 3.7 e 3.8 (testo 2).

L'emendamento 3.6 è assorbito e sull'emendamento 3.3 il parere è contrario.

Relativamente all'articolo 4, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2), 4.7, 4.8 e 4.9.

Sono assorbiti gli emendamenti 4.2 e 4.3 ed è ritirato l'emendamento 4.6; sui restanti emendamenti all'articolo 4 il parere è contrario.

Viene quindi formulato parere favorevole sugli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.5, 5.7, con conseguente assorbimenti degli emendamenti 5.2 e 5.3; sull'emendamento 5.6 il parere è contrario.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

E'ritirato l'emendamento 6.4 e sono riformulati gli emendamenti 6.1 e 6.3 in un testo 2

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (testo 2) e 6.3 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 6.2, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Venendo all'articolo 8, il senatore VALENTINO (PdL) formula parere contrario sugli emendamenti da 8.1 a 8.7, nonché sull'emendamento 8.10.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.11 (testo 2).

Sull'articolo 9, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 9.2, in un testo riformulato derivante dall'integrazione del capoverso 2-*bis* e dall'espunzione dei capoversi 2-*ter* e 2-*quater*; è altresì favorevole il parere sull'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.1 è ritirato.

Il presidente BERSELLI rileva l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 9, eliminando il riferimento alla pubblicità.

Il senatore CASSON (PD) concorda con la richiesta del presidente Berselli.

Il relatore VALENTINO (PdL) si ripropone di presentare una proposta emendativa che recepisca tale indicazione.

Relativamente all'articolo 10, il relatore VALENTINO (PdL) formula un parere favorevole sugli emendamenti 10.2, 10.4 (testo 2), 10.7, 10.8 e 10.9; sono ritirati gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.10, 10.12 e 10.13.

Sui restanti emendamenti all'articolo 10 il parere è contrario.

In merito all'articolo 11, il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 11.100 (testo 2); sono pertanto assorbiti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.5, 11.3 e 11.4.

Per quanto riguarda l'articolo 12, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 12.1, 12.6 (testo 2), 12.9, 12.11, 12.15 (testo 2).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 12.10 e 12.12. Vengono ritirati gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.13.

Il relatore VALENTINO (PdL) invita a ritirare l'emendamento 12.2. In caso di mancato ritiro, il parere è contrario.

Sui restanti emendamenti all'articolo 12, il parere è contrario.

Si passa alla formulazione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 13.

Il parere del relatore VALENTINO (PdL) è favorevole sull'emendamento 13.3 (testo 2); sono ritirati gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.5. Sull'emendamento 13.4 il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 14, viene avanzato parere favorevole sugli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.0.1 (testo 3).

Venendo all'articolo 15, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 15.4 (testo 2), 15.8, 15.14, 15.19, 15.15 (testo 2), 15.16, 15.20, 15.17 (testo 2).

Sono ritirati gli emendamenti 15.2, 15.7, 15.10, 15.13 e 15.18.

Risulta assorbito l'emendamento 15.9.

Sui restanti emendamenti all'articolo 15, il parere è contrario.

Il relatore VALENTINO (PdL) formula quindi parere favorevole sugli emendamenti 16.100, 16.4 e 16.6; su tutti gli altri emendamenti all'articolo 16, il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì negativo sugli emendamenti 17.1 e 17.2.

Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 18, il parere del relatore è positivo sugli emendamenti 18.2, 18.4 (testo 2) e 18.6.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Passando alle proposte emendative all'articolo 19, il relatore VALENTINO (PdL) avanza parere favorevole sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.11, 19.12 e 19.13.

Sono ritirati gli emendamenti 19.1 e 19.9; l'emendamento 19.7 è assorbito dalla proposta emendativa 19.3.

Sugli altri emendamenti all'articolo 19, il parere è contrario.

Procedendo con l'articolo 20, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 20.2, mentre il parere è contrario sull'emendamento 20.1.

Il parere del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 21.100 e 21.200.

L'emendamento 22.1 è ritirato.

Con riguardo all'articolo 23, viene avanzato parere favorevole sull'emendamento 23.3 e parere contrario sull'emendamento 23.2.

L'emendamento 23.1 viene ritirato.

Sull'emendamento 24.1, il parere è favorevole.

Relativamente all'articolo 26, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 26.5 e 26.4 (testo 2), mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Viene poi formulato parere favorevole sull'emendamento 27.1, mentre, sulla proposta 27.0.1, il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sull'emendamento 28.1.

Per quanto riguarda le proposte emendative all'articolo 31, il relatore Valentino avanza parere favorevole sull'emendamento 31.1, mentre l'emendamento 31.2 è ritirato. Sui restanti emendamenti all'articolo 31, il parere è contrario.

Il relatore avanza quindi parere favorevole sugli emendamenti 32.1, 32.2, 33.3, 33.1 e 33.2.

Per quanto attiene l'articolo 36, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 36.1 (testo 2), nonché sull'emendamento 36.2. L'emendamento 36.3 risulta assorbito.

In merito all'articolo 37, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 37.1, con conseguente assorbimento degli emendamenti 37.2 e 37.3.

Viene successivamente formulato parere favorevole sull'emendamento 38.1, con conseguente assorbimento dei residui emendamenti all'articolo 38.

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore sugli emendamenti all'articolo 40.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 40.2, 40.3 (testo 2), 40.4, 40.5, 40.6, 40.11 (testo 2), 40.12, 40.20, 40.19 e 40.0.1 (testo 2).

Su tutti gli altri emendamenti all'articolo 40 il parere è contrario.

Venendo all'articolo 41, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 41.0.1 (testo 2), mentre su tutti gli altri emendamenti all'articolo 41 il parere è contrario.

Successivamente, il relatore formula parere contrario sugli emendamenti 42.1, 43.1, 43.2 e 44.1; sull'emendamento 44.2 il parere è invece favorevole.

Passando agli emendamenti all'articolo 45, il parere del relatore è contrario su tutte le proposte emendative, con l'eccezione degli emendamenti 45.12 e 45.13, per i quali il parere è positivo.

Con riguardo all'articolo 46, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 46.5, 46.6 e 46.4; il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 46.

In merito all'articolo 47, il relatore formula parere contrario sull'emendamento 47.1 e parere favorevole sull'emendamento 47.2.

Viene poi formulato parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Venendo all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 49, il parere del relatore è favorevole sulle proposte emendative 49.1, 49.2, 49.3 (testo 2) e 49.4; sull'emendamento 49.5 il parere è contrario.

Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti all'articolo 51.

In merito all'articolo 54, viene formulato un parere contrario sull'emendamento 54.1 e un parere favorevole sull'emendamento 54.2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 54.3.

Infine, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 56.1 e 59.1 e parere contrario sull'emendamento 64.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime pareri conformi a quelli del relatore, riservandosi nel prosieguo dell'esame di svolgere ulteriori precisazioni.

Il presidente [BERSELLI](#) - dopo aver ringraziato il relatore, i senatori intervenuti ed il rappresentante del GOVERNO - rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO ED ACCOLTO DALAL
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 601, 711, 1171, 1198

Art. 1

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.6 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.8 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.9 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine

territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ai sensi dell'articolo 36. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.».

Art. 2

2.300

VALENTINO, RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. »

2.9 (testo 3)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, dopo le parole: «, nelle procedure arbitrali» inserire la seguente: «*rituali* e sopprimere le parole da: «*nei procedimenti*» fino a: «*conciliazione*»

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.18 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.20 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli avvocati dello Stato.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «*punito*» con la seguente: «*punita*» e la parola: «*costituiscano*» con la seguente: «*costituisca*».

2.21 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Art. 3

3.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

3.5 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

Art. 4

4.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì

esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

Art. 5

5.200

VALENTINO, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.».

Art. 8

8.11

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

8.11 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

Art. 9

9.300

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2 dopo le parole: «*obblighi di segretezza e di riservatezza*» inserire le seguenti: «*nonché nel rispetto*»

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione e della comunicazione.».

9.200

VALENTINO, RELATORE

Nella rubrica sopprimere le parole: "*Pubblicità e*"

Art. 10

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «*iscritti da oltre 30 anni all'albo;*» con le seguenti: «*dopo 30 anni di iscrizione all'albo;*».

10.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «*iscritti da oltre 30 anni all'albo;*» con le seguenti: «*dopo 20 anni di iscrizione all'albo;*».

Art. 11

11.100

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.
7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

11.100 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.
6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

Art. 12

12.4

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.6 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.8

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.15 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori».

Art. 13

13.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

Art. 14

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria".

4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti".

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

14.0.1 (testo 3)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 15

15.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.15 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il Tribunale»

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.17 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

Art. 18

18.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

Art. 26

26.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 dopo le parole "Il consiglio" inserire le seguenti: ", fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 23,".

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

26.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.».

Art. 36

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni tre anni».

Art. 40

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.».

40.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» sopprimere le seguenti: «o privato».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

40.11 (testo 2)

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.
2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.
3. Il praticante radiato non può essere reiscrizione nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

40.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.».

Art. 41

41.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

41.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art. 49

49.3

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.3 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale»

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2009
96ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente **BERSELLI** fa presente che la senatrice Della Monica non avendo potuto partecipare alle sedute di ieri sera e di questa mattina per cause di forza maggiore, ha chiesto di poter svolgere alcune considerazioni integrative sul complesso degli emendamenti di cui è prima firmataria.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) osserva che il testo in esame, certamente frutto di un lavoro collettivo in comitato ristretto, appare però carente su alcuni punti in ordine ai quali sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento, anche attraverso l'audizione di soggetti, quali i presidi delle facoltà di giurisprudenza che hanno recentemente fatto rilevare notevoli perplessità.

In particolare ella si sofferma sulle norme in materia di incompatibilità degli avvocati, che non hanno tenuto sufficientemente conto di condizioni che appaiono come cause di veri e propri conflitti di interesse.

Tale è il caso, in particolare, dello svolgimento del mandato parlamentare, per il quale sarebbe necessario prevedere o l'incompatibilità con l'esercizio della professione o almeno una serie di limitazioni nell'esercizio stesso.

Appaiono poi fortemente corporative molte delle norme che regolano l'esercizio della professione, a cominciare dalla formazione universitaria, campo nel quale il disegno di legge reca disposizioni fortemente invasive dell'autonomia accademica.

Mentre le modalità di accesso alla professione, poi, sono state sottoposte a notevoli rilievi critici da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare segno di una grave chiusura particolaristica la scelta di sopprimere il diritto all'iscrizione all'albo per gli ex magistrati ordinari e amministrativi, gli ex avvocati dello stato e i professori universitari in materie giuridiche.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, modificando il precedente orientamento, hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1, questo, posto ai voti, è approvato.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 (testo 2) e 1.8 (testo 2).

E' precluso l'emendamento 1.7.

Sono invece respinti gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Dopo che il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ha ribadito le sue perplessità circa l'opportunità di richiedere il parere delle commissioni parlamentari sui regolamenti ministeriali quali quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 1, l'emendamento 1.9, posto ai voti nel suo testo 2, è approvato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 è approvato, mentre risultano respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Dopo una dichiarazione di voto della senatrice DELLA MONICA (PD) sull'emendamento 2.5, del quale sottolinea il valore culturale e politico nel senso della promozione dei diritti delle donne nello svolgimento delle attività professionali, l'emendamento 2.5, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.6, rilevando come sia estremamente grave, e segno di chiusura corporativa, la decisione di non consentire l'iscrizione automatica all'ordine per gli ex magistrati ordinari e amministrativi e gli ex avvocati dello stato e i professori universitari in materie giuridiche. Invita i colleghi a riflettere su quanto sia addirittura paradossale, ad esempio, il fatto che un avvocato dello stato che abbia difeso per anni nelle più alte giurisdizioni debba poi sottoporsi all'esame di stato come il più giovane dei praticanti.

Il relatore VALENTINO (PdL) fa presente che la scelta di non consentire per il futuro l'iscrizione automatica per gli ex magistrati ordinari e amministrativi e i professori universitari in materie giuridiche, risponde alla consapevolezza della specificità culturale della professione forense, che non è automaticamente assimilabile a quella derivante dall'esperienza di un giurista che ha operato in una diversa professione.

Diverso, evidentemente, è il caso degli avvocati dello stato, che probabilmente il comitato ristretto aveva ritenuto fossero implicitamente autorizzati a passare al libero foro, egli si impegna comunque a studiare un emendamento per l'assemblea diretto a fugare ogni dubbio in materia.

L'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

E' invece approvato l'emendamento 2.300, mentre l'emendamento 2.7 risulta decaduto per assenza della presentatrice.

Sono quindi approvati gli emendamenti 2.8 e 2.9 (testo 3).

Risulta assorbito l'emendamento 2.10, mentre gli emendamenti 2.11 e 2.12 sono ritirati.

L'emendamento 2.12 (testo 2) è approvato, mentre risulta decaduto l'emendamento 2.13.

Sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

L'emendamento 2.18 (testo 2) è approvato, mentre l'emendamento 2.19 è assorbito.

Sono quindi approvati gli emendamenti 2.20 (testo 2) e 2.21 (testo 2), mentre è precluso l'emendamento 2.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 (testo 2) è approvato, parimenti è approvato l'emendamento 3.2 (testo 2), sul quale peraltro, svolge taluni rilievi il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), il quale ritiene che la sua formulazione debba essere oggetto di un'ulteriore riflessione nel corso dell'esame in assemblea; concordano il RELATORE e i senatori MUGNAI (PdL) e CASSON (PD).

E' quindi respinto l'emendamento 3.3, mentre sono approvati gli emendamenti 3.4 e 3.5 (testo 2), risultando assorbiti o preclusi gli ulteriori emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 (testo 2) è approvato, rimanendo pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.7, 4.4, 4.5, 4.8, 4.6 e 4.9

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

L'emendamento 5.200 è approvato. Restano assorbiti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

E' quindi approvato l'emendamento 5.3 (testo 2) che assorbe l'emendamento 5.4.

L'emendamento 5.5 è approvato, mentre risulta respinto l'emendamento 5.6.

E' quindi approvato l'emendamento 5.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

L'emendamento 6.1 (testo 2) è approvato.

E' invece respinto l'emendamento 6.2, mentre è approvato l'emendamento 6.3 (testo 2) e l'emendamento 6.4 risulta ritirato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 7.1, unico emendamento presentato all'articolo 7, che risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1 risulta ritirato.

Sono quindi respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3, mentre è ritirato l'emendamento 8.4.

Sono poi respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6 mentre l'emendamento 8.7 è ritirato.

Gli emendamenti 8.8 e 8.9 sono approvati, mentre è assorbito l'emendamento 8.10.

E' quindi approvato l'emendamento 8.11 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

L'emendamento 9.1 risulta ritirato, mentre vengono successivamente approvati gli emendamenti 9.300, 9. 2 (testo 2), 9.3 e 9.200.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

L'emendamento 10.1 è respinto, mentre l'emendamento 10.2 è approvato.

L'emendamento 10.3 è ritirato mentre è approvato l'emendamento 10.4 (testo 2).

Risultano ritirati gli emendamenti 10.5 e 10.6, mentre vengono successivamente approvati gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.9.

L'emendamento 10.10 è ritirato, mentre l'emendamento 10.11 è respinto.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 10.12 e 10.13.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

E' quindi approvato l'emendamento 11.100 (testo 2), risultando assorbiti tutti gli altri emendamenti all'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 12.1 è approvato, mentre è ritirato l'emendamento 12.2 e sono respinti l'emendamento 12.3.

Risultando ritirati 12.4 e 12.5, è approvato l'emendamento 12.6 (testo 2).

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore [CASSON](#) (PD) è respinto l'emendamento 12.7.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (PD) lo ha fatto proprio, in assenza del senatore Li Gotti, l'emendamento 12. 8 è posto ai voti e respinto.

Sono quindi approvati gli identici emendamenti 12.9 e 12.10, nonché l'emendamento 12.11.

Gli emendamenti 12.12 e 12.13 sono ritirati.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore [D'AMBROSIO](#)(PD), l'emendamento 12.14 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 12.15 (testo 2).

L'emendamento 12. 16 risulta ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono ritirati, è approvato l'emendamento 13.3 (testo 2).

Si apre un dibattito sull'emendamento 13.4, sul quale si esprimono in senso favorevole il senatore [CASSON](#)(PD), che sottolinea la necessità di evitare forme di sfruttamento dei praticanti da parte degli studi legali, il senatore [D'ALIA](#)(UDC-SVP-Aut), il quale rileva che le modalità di accesso alla professione previste da questo disegno di legge conducono sempre di più verso una figura di praticante specializzato e semi professionale, ciò che giustifica la sua retribuzione, e la senatrice [DELLA MONICA](#)(PD), mentre intervengono in senso contrario il RELATORE, il presidente [BERSELLI](#), i senatori [LONGO](#) (PdL) e [BENEDETTI VALENTINI](#)(PdL), che sottolineano come l'obbligo di retribuire i praticanti - che già usufruiscono dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle strutture dello studio professionale - disincentiverebbe gli avvocati dall'offerta delle attività di tirocinio, nonché i senatori [CENTARO](#) (PdL) e [MUGNAI](#)(PdL), che paventano il rischio di dar vita a contenziosi, o comunque ad una diversità di interessi tra avvocati e tirocinanti.

L'emendamento 13.4, posto ai voti, è respinto.

Risulta altresì respinto l'emendamento 13.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Gli emendamenti 14.1 e 14.2 sono approvati.

E' altresì approvato l'emendamento 14.0.1 (testo 3) diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 risultano ritirati.

E' quindi approvato l'emendamento 15.4 (testo 2).

Su richiesta del presentatore, senatore **D'ALIA**(UDC-SVP-Aut), il relatore **VALENTINO** (PdL) fa presente di aver dato parere contrario sull'emendamento 15.5, in quanto il non aver riportato condanne per reati infamanti, come quelli di mafia indicati nell'emendamento dovrebbe essere assorbito nella nozione di condotta irreprensibile.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-Aut) insiste per la votazione dell'emendamento osservando come l'esclusione della possibilità di iscriversi all'ordine per soggetti condannati in quanto appartenenti alla criminalità organizzata non può essere rinviata ad una norma interna qual è il codice deontologico degli avvocati.

Dopo una breve discussione cui partecipano i senatori **CASSON**(PD), **MUGNAI** (PdL) e il RELATORE, l'emendamento, cui aggiunge la sua firma la senatrice **DELLA MONICA**(PD), posto ai voti, risulta respinto.

E' quindi respinto l'emendamento 15.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente **BERSELLI**, su richiesta dei componenti del gruppo del Partito Democratico, sconvoca la seduta già convocata per questa sera alle ore 20.30.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2009
97ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **BERSELLI**, dopo aver ricordato che nel corso della seduta antimeridiana di ieri era stato ritirato l'emendamento 15.7, avverte che si riprenderà quindi dall'esame dell'emendamento 15.8, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.8, risultando precluso l'emendamento 15.9.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.11, la Commissione respinge l'emendamento 15.12.

Con distinte e successive votazioni risultano invece approvati gli emendamenti 15.14, 15.19, 15.15 (testo 2), 15.16, 15.20 e 15.17 (testo 2), risulta precluso, dall'approvazione di quest'ultimo emendamento, l'emendamento 59.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 16.100, con distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.4, è invece respinto l'emendamento 16.5.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 16.6, con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 16.7 e 16.8.

Il senatore **MARITATI** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.9, il quale posto ai voti è respinto.

Risultano altresì non approvati gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.12 e 16.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 18.1, è approvato l'emendamento 18.2.

Respinto l'emendamento 18.3, la Commissione approva l'emendamento 18.4 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 18.5, è approvato l'emendamento 18.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con successive e distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 19.2 e 19.3, mentre è respinto l'emendamento 19.4.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 19.5 e 19.6, la Commissione approva con distinte e successive votazioni gli emendamenti 19.7, 19.11 e 19.12.

Dopo che il senatore **CENTARO** (PdL) ha ritirato l'emendamento 19.8, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 19.13. Risulta invece respinto l'emendamento 19.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 20.1, approva l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

In esito a distinte e successive votazioni risultano approvati gli emendamenti 21.100 e 21.200.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, essendo stato ritirato l'unico emendamento (22.1) riferito all'articolo 22.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 23.3, respinge l'emendamento 23.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 24.1, l'unico riferito all'articolo 24. Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il presidente **BERSELLI** avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 25 e che quindi si procederà direttamente all'esame delle proposte relative all'articolo 26.

La Commissione, dopo aver approvato, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 26.200 e 26.5, respinge, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3. Risulta invece approvato l'emendamento 26.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 27.1, respinge l'emendamento 27.0.1, volto ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 27.

Risulta ritirato l'emendamento 28.1, l'unico riferito all'articolo 28.

Il presidente **BERSELLI** avverte che non risultano presentati emendamenti agli articoli 29 e 30 e che pertanto si passerà direttamente all'esame delle proposte volte a modificare l'articolo 31.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 31.1, è invece ritirato l'emendamento 31.3.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) interviene sull'emendamento 31.4, invitando il relatore a rivedere il parere espresso o comunque insistendo per il temporaneo accantonamento della proposta in esame.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento, al termine del quale i senatori **CASSON** (PD), **ALLEGRI** (PdL), **GALLONE** (PdL) e **CHIURAZZI** (PD) aggiungono la propria firma alla proposta 31.4.

L'emendamento 31.4 è quindi, posto ai voti e, nonostante il parere contrario relatore, approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Con distinte e successive votazioni la Commissione approva gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, approva gli emendamenti 33.3, 33.1 e 33.2.

Il presidente **BERSELLI** avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 34 e 35 e che pertanto si passerà direttamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 36. Sono approvati, in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 36.1 (testo 2) e 36.2, è quindi assorbito l'emendamento 36.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Approvati gli identici emendamenti 37.1 e 37.2, risulta precluso l'emendamento 37.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il presidente **BERSELLI** sottolinea che l'emendamento soppressivo 38.1 va nel senso indicato dalla Commissione affari costituzionali nel parere reso nella giornata di ieri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 38.1, risultano così preclusi gli emendamenti 38.2 e 38.3.

Il presidente **BERSELLI** (PdL) avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39, e che pertanto si passerà direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 40.1, in esito a distinte e successive votazioni risultano approvati gli emendamenti 40.2, 40.3 (testo 2), 40.4, 40.5 e 40.6.

La Commissione respinge, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.7 e 40.8.

Approvato l'emendamento 40.200, sono respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.9 e 40.10.

Dopo che la Commissione ha approvato gli emendamenti 40.11 (testo 2) e 40.12, sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16 e 40.17.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 40.20, respinge l'emendamento 40.18.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano approvati l'emendamento 40.19 e l'emendamento aggiuntivo 40.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41.

Dopo che sono stati respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 41.1 e 41.3, il senatore [MAZZATORTA](#) (*LNP*) ritira l'emendamento 41.2.

E' dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 41.4.

La Commissione approva infine l'emendamento 41.0.1 (testo 2), al quale aggiunge la propria firma il senatore [LI GOTTI](#) (*IdV*).

Si passa all'esame dell'emendamento 42.1, l'unico riferito all'articolo 42.

L'emendamento in esame, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 43.1 e 43.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 44.1, approva l'emendamento 44.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 45.1 e 45.2, la Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 45.3 e 45.4.

Sono ritirati poi gli emendamenti 45.5 e 45.6.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 45.7, sono respinti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 45.9, 45.10 e 45.11.

La Commissione approva infine, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 45.12 e 45.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 46.1, approva l'emendamento 46.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 46.2, mentre risulta approvato l'emendamento 46.6.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 46.3, la Commissione accoglie l'emendamento 46.4.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 47.

Dopo che il senatore [MAZZATORTA](#) (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 47.1, la Commissione approva l'emendamento 47.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

La Commissione approva, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 49.1 e 49.2, risultano assorbiti gli identici emendamenti 49.3 (testo 2) e 49.4, nonché preclusi gli emendamenti 54.2 e 54.3.

E' invece respinto l'emendamento 49.5.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 50, e che si passerà quindi direttamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

Dopo che il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 51.1, la Commissione respinge l'emendamento 51.2.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 52 e 53 e che si passerà pertanto direttamente all'esame dell'emendamento 54.1, il quale è dichiarato decaduto, per assenza del proponente.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) avverte che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 55, e che pertanto si passerà direttamente all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 56.

L'emendamento 56.1 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 57 e 58 e che l'unico emendamento (59.1), riferito all'articolo 59, è stato dichiarato precluso dall'approvazione dell'emendamento 15.17.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli 60, 61, 62 e 63, si passerà direttamente all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 64.

L'emendamento 64.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente **BERSELLI**, dopo aver fatto presente che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 65, dichiara concluso l'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Su sollecitazione del senatore **CASSON** (*PD*), il presidente **BERSELLI** avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2009
98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente **BERSELLI** fa presente che erroneamente nel corso della seduta antimeridiana di oggi è stato approvato l'emendamento 16.6, con il quale si limita l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense solo con le attività di lavoro subordinato nel settore pubblico. A ben vedere in sede di Comitato ristretto prima e nel corso del dibattito poi si era convenuto di limitare le incompatibilità solo in relazione all'attività di tirocinante.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento 16.6, nel quale intervengono i senatori **BENEDETTI VALENTINI** (PdL), **CENTARO** (PdL), **LI GOTTI** (IdV), **GALPERTI** (PD) e **CASSON** (PD), nonché il relatore **VALENTINO** (PdL). La Commissione conviene quindi all'unanimità di procedere alla reiterazione della votazione del suddetto emendamento, al fine di correggere tale evidente errore materiale.

L'emendamento 16.6 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore **CENTARO** (PdL) invita a valutare l'opportunità di procedere già nella seduta odierna al conferimento del mandato al relatore, circostanza che potrebbe rappresentare un importante segnale politico per l'intero mondo dell'avvocatura.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) si associa alla richiesta testè formulata.

Convenendo la Commissione, si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-Aut) nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo, sottolinea come la mancata calendarizzazione, seppur formalmente sollecitata, da parte della Conferenza dei Capigruppo denoti la scarsa condivisione, quanto meno delle forze di maggioranza, sull'esigenza di procedere alla approvazione di una legge di modifica così ampia della professione forense.

Il senatore **GALPERTI** (PD) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo. Pur essendo stato apprezzabile il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto e successivamente di Commissione sul testo, ritiene che alcuni aspetti non siano stati adeguatamente affrontati in particolare la questione

relativa alla retribuzione per i tirocinanti, ai minimi tariffari e alla ridefinizione dell'esame di abilitazione.

Il senatore **MUGNAI** (*PdL*) esprime una certa delusione per le dichiarazioni di voto di astensione da parte della Commissione, soprattutto in ragione dell'ampio e concordato lavoro svolto sia in sede informale che nel *plenum* della Commissione a ciò si aggiunga che nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti anche dell'opposizione.

Il disegno di legge che la Commissione si appresta a licenziare rappresenta una valida e da lungo tempo attesa riforma della professione forense.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) preannuncia l'astensione anche del proprio Gruppo. Pur essendo apprezzabile il lavoro svolto in sede di Commissione, non appaiono condivisibili alcuni aspetti del testo ed in particolare la questione relativa all'incompatibilità, al compenso per i tirocinanti, alla fissazione di minimi tariffari vincolanti ma derogabili, al superamento del divieto di patto quota lite ed infine ai poteri di verifica della Cassa di previdenza.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole, esprimendo il proprio vivo apprezzamento per il lavoro svolto prima dai membri del Comitato ristretto e successivamente dalla Commissione nel suo complesso.

Il presidente **BERSELLI** nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, auspica che la Conferenza dei Capigruppo possa calendarizzare quanto prima tale provvedimento in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,10.